

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5895 del 15/10/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - ANTRAKOI SRL, con sede legale in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.99 e attività di stoccaggio e lavorazione carbone in Comune di Ravenna, Via della Battana, n.22/B. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6128 del 15/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - **ANTRAKOI SRL** – con sede legale in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.99 e attività di stoccaggio e lavorazione carbone in Comune di Ravenna, Via della Battana, n.22/B. **Adozione** Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**) -

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 30/06/2025 - assunta da ARPAE SAC con PG 2025/122921 - pratica SinaDoc n. 22560/2025, dalla Società **Antrakoi srl (P.IVA 0220500393)**, con sede legale in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.99 e impianto di stoccaggio e lavorazione carbone in Via della Battana, n. 22/B, con la quale si richiede il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- Valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- RICHIAMATO il Decreto Direttoriale n.309/2023;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **22560/2025**, emerge che:

- la Ditta Antrakoi srl ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 30/06/2025 apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di ARPAE SAC con PG 2025/122921 per il rilascio dell’AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione per le emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - per la quale è in essere il provvedimento rilasciato dalla Provincia di Ravenna n. 925 del 16/03/2011 e per il quale la Ditta richiede il rinnovo senza modifiche;
 - valutazione di impatto acustico.

Rispetto alla matrice scarichi idrici, si evidenzia che Antrakoi è insediata in un'area in cui insistono altre attività (SOCO, CETE) e la rete di raccolta delle acque meteoriche non è divisibile tra le attività produttive. Pertanto la **Società Soco, con propria AUA di cui alla Determina Dirigenziale n. 2018-3111 del 20/06/2018**, ha in capo la gestione delle aree esterne e si è assunta la titolarità e responsabilità degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, tramite accordi specifici tra le società insediate, compresa la Società Antrakoi, e coordina la manutenzione e la pulizia della fognatura, degli impianti/manufatti e delle apparecchiature;
I restanti scarichi in capo ad Antrakoi derivano da un impianto lavaruoie e dai servizi igienici e entrambi vengono smaltiti come rifiuti;

ARPAE con nota PG. 2025/124817 del 10/07/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità;

VISTA la richiesta di integrazioni per la matrice "impatto acustico" richiesta dal SUAP e la documentazione presentata da Antrakoi srl in data 29/07/2025 (ns PG. 2025/135927);

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- Parere del Comune di Ravenna - Area Pianificazione Territoriale - in merito alla conformità urbanistica/edilizia (PG. 2025/129964 del 16/07/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG. 2025/160475 del 10/09/2025);
- Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ravenna per la valutazione di impatto acustico (PG 2025/173552 del 01/10/2025);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che la Società Antrakoi srl ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 18/07/2025;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Antrakoi srl per l'attività di stoccaggio e lavorazione carbone sita in Comune di Ravenna, Via della Battana, n.22/B e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Società **Antrakoi srl (P.IVA 0220500393)**, con sede legale in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.99 e impianto di stoccaggio e lavorazione carbone in Via della Battana, n. 2/B, nella persona del suo legale Rappresentante pro tempore;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, si evidenzia che l'impatto generato dall'attività risulta coerente con quanto previsto dalla normativa vigente per la tutela dell'inquinamento acustico.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 **la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni dalla data del rilascio alla Ditta da parte del SUAP competente**, e il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO altresì che sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Ravenna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni

- L'istanza è inerente il rilascio di AUA per l'impianto di lavorazione e commercializzazione di fossile antracitoso, coke metallurgico e coke di petrolio. Non sono previste modifiche rispetto all'autorizzato con provvedimento settoriale in scadenza (provvedimento della Provincia di Ravenna n.925 del 16/03/2011);
- I prodotti vengono importati a mezzo camion o mezzo nave. Nel secondo caso lo sbarco avviene presso le banchine Setramar ed il prodotto viene trasferito in stabilimento a mezzo camion. Il prodotto viene scaricato in piazzale e da qui movimentato a mezzo pala meccanica in cumuli distinti. L'uscita dallo stabilimento, sempre a mezzo camion, può avvenire direttamente oppure previo trattamento di frantumazione, vagliatura, essiccazione o miscelazione.
- I quantitativi di prodotti approvvigionati/lavorati sono dichiarati pari a: 70.000 t/anno di antracite, 20.000 t/anno di coke metallurgico, 5.000 t/anno di coke di petrolio; nulla viene dichiarato rispetto ai prodotti quali Blueair e biochar impiegati nella produzione di miscelati.
- Con riferimento all'assetto emissivo sono presenti cinque emissioni convogliate con le caratteristiche di seguito descritte:
 - **Emissione E1 - E1/A – Impianto essiccazione carbone:** l'emissione deriva dal trattamento della frazione con granulometria 0-10 mm che può essere approvvigionata tal quale o provenire da processi di frantumazione e/o vagliatura effettuati in stabilimento. Il processo viene condotto in cilindro rotante mediante utilizzo diretto del calore fornito dai fumi di combustione. Questi ultimi possono derivare dall' impianto termico alimentato a metano di potenzialità pari a 5,5 MW termici installato in stabilimento, oppure mediante l'utilizzo dei fumi provenienti dall' adiacente impianto alimentato ad olio vegetale autorizzato presso altra ditta (Consorzio Euro Terminal Energia srl - Via della Battana n.22). L'emissione risulta dotata di sistema di abbattimento costituito da filtro a tessuto. La velocità di filtrazione in rapporto alla grammatura del tessuto filtrante risulta congruente rispetto a quanto previsto dalla DGA 4606/99 RER. Con riferimento ai limiti, si evidenzia che non si ritrovano riferimenti normativi specifici per le lavorazioni in questione ma si rileva che, il punto 4.8.2 della DGA 4606/99 RER - Macinazione essiccazione materie prime, pare ricomprendere quei processi non esplicitamente richiamati. **Per il processo in specie:**
 - quando il calore necessario all'impianto di essiccazione è approvvigionato mediante il bruciatore alimentato a metano installato presso Antrakoi, i valori degli inquinanti in emissione dipendono sostanzialmente dal combustibile impiegato e dalla componente di polveri derivante dal processo oltre ad eventuali esalazioni derivanti dal riscaldamento dei materiali lavorati.
 - quando l'impianto lavora utilizzando i fumi di combustione dell'adiacente impianto Consorzio Euro Terminal Energia srl (in breve CETE), l'unico parametro sul quale Antrakoi ha controllo diretto e che dipende dal buon funzionamento dei sistemi di abbattimento ivi installati a presidio del processo di essiccazione risulta essere il parametro polveri. Si ritiene quindi ragionevole proporre i medesimi limiti di cui al punto 4.8.2 della DGA

4606/99 RER. - per quanto attiene il parametro polveri, il limite attuale, pari a 20 mg/Nmc, è anch'esso previsto dal citato punto 4.8.2 della DGA 4606/99 della Regione Emilia Romagna. La Ditta dovrà adeguare tale limite pari a 20 mg/Nmc a un limite pari a 10 mg/Nmc, maggiormente allineato almeno in senso generale alle attività di essiccazione di materiali polverulenti, prevedendo la presentazione di un piano di adeguamento al limite sopra citato con scadenza temporale definita.

- **Emissione E2 – depolverazione vaglio e sotto sili carbone:** l'emissione deriva dalla vagliatura del prodotto essiccato e dallo scaricamento dei sili di stoccaggio. Il prodotto in uscita dall'essiccazione viene trasferito al vaglio mediante sistema a coclea. Eventuale frazione grossolana in uscita dal vaglio può essere inviata ad un mulino a martelli a camera chiusa in uscita dal quale il materiale viene nuovamente inviato al vaglio. Le frazioni granulometriche ottenute, sempre mediante coclee, sono trasferite ai n.8 sili di stoccaggio (60 mc/ciascuno) i cui sistemi di scaricamento sono anch'essi collettati all'emissione E2. L'emissione risulta dotata di sistema di abbattimento costituito da filtro a tessuto. La velocità di filtrazione in rapporto alla grammatura del tessuto filtrante risulta congruente rispetto a quanto previsto dalla DGA 4606/99 della Regione Emilia Romagna.
- **Emissione E3 – depolverazione sili polverino:** l'emissione deriva dal sistema di abbattimento deputato al trattamento dei flussi d'aria di sfiato (testa) dei sili (n.2 sili da 30 mc ciascuno) in cui vengono stoccate le polveri ("polverino") che vengono recuperate dall'abbattimento afferente all'emissione E1 e che sono generate nella fase di essiccazione. Il trasferimento del polverino ai sili avviene sempre a mezzo coclea. L'emissione E3 risulta dotata di sistema di abbattimento costituito da filtro a tessuto deputato alla captazione delle polveri sia di testa che di scarico sili. La velocità di filtrazione in rapporto alla grammatura del tessuto filtrante risulta congruente rispetto a quanto previsto dalla DGA 4606/99 della Regione Emilia Romagna.
- **Emissione E4 – depolverazione testa sili carbone:** l'emissione deriva dal sistema di abbattimento deputato al trattamento dei flussi d'aria di sfiato dei n.8 sili da 60 mc utilizzati per lo stoccaggio delle frazioni granulometriche in uscita dal vaglio a servizio dell'essiccatore. L'emissione E4 risulta dotata di sistema di abbattimento costituito da filtro a tessuto. La velocità di filtrazione in rapporto alla grammatura del tessuto filtrante risulta congruente rispetto a quanto previsto dalla DGA 4606/99 della Regione Emilia Romagna.
- **Emissione E5 – impianto di depolverazione linea vaglio 1 zona di carico tramoggia/ sgrossatore/ frantumatore/ salti nastro:** l'emissione deriva dalla captazione e dal trattamento dei flussi d'aria derivanti dalla selezione/frantumazione dei prodotti in ingresso allo stabilimento: punto di caduta del nastro di alimentazione al frantumatore, frantumazione, punto di caduta sul nastro di estrazione del

materiale frantumato e punto di carico della tramoggia di alimentazione del vaglio. L'emissione E5 risulta dotata di sistema di abbattimento costituito da filtro a tessuto. La velocità di filtrazione in rapporto alla grammatura del tessuto filtrante risulta congruente rispetto a quanto previsto dalla DGA 4606/99 della Regione Emilia Romagna.

- Lo stabilimento realizza/ricarica anche prodotti miscelati, in particolare:
 - **Miscela antracite** - Blueair: la miscela è funzionale alla carburazione in bagno dell'acciaio liquido. Lo scarico viene effettuato dal camion direttamente dentro al capannone dove, a mezzo pala gommata, viene effettuata la miscelazione in percentuale definita dal cliente. La produzione in questione interessa esclusivamente il materiale in pezzatura 20-50 mm. Al termine, il miscelato viene ricaricato su camion per il conferimento al cliente.
 - **Impianto di ricarica prodotti miscelati**: l'impianto, funzionale al carico in cisterna di prodotti miscelati (es. antracite - biochar: utilizzato nell'industria metallurgica per diminuire le emissioni di CO₂), è posizionato sotto tettoia ed è costituito da una tramoggia di carico, vaglio, nastro di estrazione e nastro di ricarica dotato di scaricatore telescopico con filtro incorporato. L'elettroventilatore asservito al processo non è dotato di camino di emissione ma scarica direttamente sotto tettoia.

Con riferimento all'impianto di ricarica prodotti miscelati si ritiene debba essere valutata la possibilità di adottare le cautele di cui al Punto 2 dell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 e/o di quanto previsto dal medesimo decreto in ordine al convogliamento delle emissioni. In tal senso si propongono 60 giorni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione per la presentazione di una relazione di valutazione corredata da cronoprogramma per l'adeguamento alle previsioni di cui al D.Lgs 152/06.

Emissioni diffuse - Per quanto attiene le emissioni diffuse l'azienda evidenzia di essersi dotata di sistemi di contenimento delle polveri generate dall'attività quali barriere perimetrali, bagnatura dei cumuli e della viabilità di stabilimento, bagnatura durante le operazioni di scarico e movimentazione prodotto su piazzale. Viene inoltre effettuato lo spazzamento delle aree asfaltate con motospazzatrice e cadenza giornaliera del quale, unitamente alle manutenzioni di piazzale, viene tenuta traccia in forma digitale. Evidenzia inoltre la scarsa efficacia del prescritto sistema lavar ruote e le difficoltà di gestione delle acque del medesimo. Nella documentazione presentata non si trova invece riscontro delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione in scadenza quali l'attivazione automatica del sistema di bagnatura alle 6.00 del mattino, alle 12.00 e alle 18.00 per la durata di due ore; né l'attivazione automatica del medesimo nelle giornate di vento. Nell'ottica del contenimento delle emissioni diffuse, pur valutando positivamente quanto ad oggi presente/attuato, si ritiene che:

- le altezze dei cumuli debbano essere limitate all'altezza delle barriere perimetrali più prossime al cumulo, stoccando il materiale in pezzatura più grossolana (es. > 1 cm) in prossimità delle barriere più basse;
- debba essere garantita l'attivazione automatica del sistema di bagnatura ad orari e con durata predefinita nonché in condizioni di vento con velocità > 4 m/s; dovrà comunque prevedere la possibilità di attivazione/disattivazione manuale per far fronte all'eventualità di periodi/materiali particolarmente secchi e/o eventi meteorici

- tali da rendere superflua l'attivazione; quanto sopra con registrazione dei dati di attivazione e durata delle operazioni e/o delle motivazioni della mancata attivazione;
- debbano altresì essere oggetto di registrazione le operazioni di bagnatura effettuate a mezzo autobotte, sia in termini di attivazione che di durata e/o delle motivazioni della mancata effettuazione;
 - appaia congrua, quale frequenza minima, l'effettuazione quotidiana di operazioni di spazzamento meccanico che, tuttavia, devono interessare tutte le aree asfaltate;
 - debbano essere previste misure di intervento e pulizia immediate in caso di sversamenti accidentali di prodotto sulle aree asfaltate;
 - quanto sopra, unitamente alle modalità gestionali già in uso, debba essere oggetto di apposita procedura di contenimento delle emissioni diffuse che, anche in virtù dell'esperienza maturata, dovrà definire gli interventi di minima, sia in termini di frequenza che di durata, che tengano conto anche della stagionalità e di eventuali condizioni del vento e che non dipendano esclusivamente dalle valutazioni del personale; per quanto concerne le registrazioni, che dovranno essere tenute a disposizione degli organi di controllo, in analogia ai sistemi già in uso, appare congrua la modalità digitale purché venga garantita l'immodificabilità a posteriori dei dati;
 - in virtù di quanto rappresentato in merito all'impianto lavaruote, nell'ambito della condivisione della suddetta procedura di contenimento delle emissioni diffuse, che all'esito costituirà parte integrante del provvedimento di autorizzazione, sarà cura dell'azienda proporre modalità alternative che possano garantire maggiore efficacia;

Limiti di emissione

PUNTO DI EMISSIONE E1 – IMPIANTO ESSICCAZIONE CARBONE - ASSETTO CON METANO - F.T.

Portata massima	43000	Nmc/h
Altezza minima	15,5	m
Temperatura	130	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOx	400	mg/Nmc
SOx	200	mg/Nmc

I limiti sopra indicati sono riferiti ad una percentuale di ossigeno nei fumi secchi pari all'17%

PUNTO DI EMISSIONE E1/A – IMPIANTO ESSICCAZIONE CARBONE - ASSETTO COGENERATIVO F.T.

Portata massima	43000	Nmc/h
Altezza minima	15,5	m
Temperatura	130	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOx	400	mg/Nmc
SOx	200	mg/Nmc

I limiti sopra indicati sono riferiti ad una percentuale di ossigeno nei fumi secchi pari all'17%

PUNTO DI EMISSIONE E2 – DEPOLVERAZIONE VAGLIO E SOTTO SILI CARBONE - F.T.

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	90	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3 – DEPOLVERAZIONE SILI POLVERINO - F.T.

Portata massima	3500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	90	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – DEPOLVERAZIONE TESTA SILI CARBONE - F.T.

Portata massima	3800	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Temperatura	90	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5 – DEPOLVERAZIONE TESTA SILI CARBONE - F.T.

Portata massima	25000	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. **Entro 60 giorni** dalla data di ricevimento della presente AUA da parte del SUAP, la Ditta è tenuta ad effettuare, per tutti i punti di emissione sopra indicati, un autocontrollo analitico al fine di verificare il rispetto dei limiti indicati. Gli esiti degli autocontrolli devono essere poi inviati ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;
2. **Entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della presente AUA, la Ditta è tenuta a presentare la Procedura Operativa aggiornata per la gestione delle emissioni diffuse che dovrà contenere gli interventi di minima, sia in termini di frequenza che di durata, che tengano conto della stagionalità e delle condizioni del vento;
3. **Entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della presente AUA, la Ditta è tenuta a presentare una relazione progettuale per la riduzione del limite indicato per le polveri, nella fase di essiccazione del carbone, dagli attuali 20 mg/Nmc a 10 mg/Nmc. La relazione dovrà essere accompagnata da un cronoprogramma che preveda una tempistica certa per l'adeguamento di tale limite;
4. **Entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della presente AUA, la Ditta è tenuta a presentare una proposta alternativa all'utilizzo del sistema lavar ruote, considerato dalla ditta stessa poco efficace, che garantisca una maggiore efficacia rispetto al sistema attuale;
5. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpaie SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;

i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

6. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
7. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
9. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;

11. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

12. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte

Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpa e APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

13. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
14. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro	Metodica analitica
Portata	UNI 10169
Polveri o materiale particellare	UNI 10263, UNI EN 13284-1
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI 9968, UNI 9969, Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio)
SOx	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000, ALL.1) - UNI 10393, UNI 10246-1, UNI 10246-2
NOx	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000, ALL.1), Analizzatori e celle elettrochimiche UNI 9970, UNI 10878

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- **Le difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

14. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

15. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale

fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

16. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

17. Per le emissioni diffuse, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le altezze dei cumuli devono essere limitate all'altezza delle barriere perimetrali più prossime al cumulo, stoccando il materiale in pezzatura più grossolana (es. > 1 cm) in prossimità delle barriere più basse;
- deve essere garantita l'attivazione automatica del sistema di bagnatura ad orari e con durata predefinita nonché in condizioni di vento con velocità > 4 m/s;

- deve essere prevista la possibilità di attivazione/disattivazione manuale per far fronte all'eventualità di periodi particolarmente secchi e/o eventi meteorici tali da rendere superflua l'attivazione;
 - devono essere previste operazioni di spazzamento meccanico con frequenza giornaliera in tutte le aree asfaltate;
 - devono essere previste misure di intervento e pulizia immediate in caso di sversamenti accidentali di prodotto sulle aree asfaltate;
 - i camion in entrata e uscita dallo stabilimento devono obbligatoriamente essere coperti e prima di immettersi su strade ad uso pubblico, devono procedere alla pulizia/lavaggio delle ruote;
18. Dovrà essere effettuato a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi e i periodi di fermata dell'impianto;**
 - **i periodi di attivazione e durata delle operazioni di bagnatura e/o delle motivazioni della mancata attivazione;**
 - **le registrazioni delle prescrizioni indicate per le emissioni diffuse, possono essere effettuate in modalità digitale a condizione che venga garantita l'immodificabilità a posteriori dei dati.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.